

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1017)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 17 dicembre 1969 (V. Stampato n. 1837)

presentato dal Ministro dell'Interno

(RESTIVO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CARON)

col Ministro delle Finanze

(BOSCO)

col Ministro della Difesa

(GUI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(GAVA)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SEDATI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 dicembre 1969*

Norme sull'indennità di alloggio
dovuta al personale delle forze di polizia

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'indennità di alloggio, dovuta al personale dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 1971, nelle misure mensili di lire 30.000 e di lire 10.000, rispettivamente, per il personale coniugato e celibe, ferme restando, per l'attribuzione dell'indennità stessa, le modalità e condizioni previste dalle vigenti disposizioni e con l'applicazione, in tutti i casi, del terzo comma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 839.

Per l'anno finanziario 1970 gli importi dell'indennità sono stabiliti in lire 20.000 per il personale coniugato ed in lire 10.000 per quello celibe.

Detta indennità, nella misura e con la decorrenza indicate nei precedenti commi, è attribuita anche ai funzionari di pubblica sicurezza.

Rimangono fermi, per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge ne beneficiano, gli importi eventualmente superiori.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato per l'anno finanziario 1970 in lire 10.000 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno predetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.